



## Sentenza n. 137 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti  
*decisione del 19 aprile 2023, deposito del 6 luglio 2023*

### **Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti**

*atti di promovimento: ric. n. [2](#) e [3](#) del 2022*

#### **parole chiave:**

CONFLITTO TRA ENTI – LIMITI DEL POTERE GIURISDIZIONALE –  
PROVVEDIMENTI CAUTELARI

#### **oggetto del conflitto:**

- Ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022 n. [615](#) e 15 luglio 2022 n. [656](#)

#### **parametri del conflitto:**

- artt. 101, 117 e 121 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

**La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione tra enti**, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, **in relazione a due ordinanze cautelari del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto**, nella parte in cui hanno disposto il mantenimento, nel territorio di determinati comuni, delle speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine (ZFA).

Secondo il ricorrente, **i provvedimenti cautelari avrebbero disposto in modo diretto e radicale contro le previsioni della legge reg. Veneto n. 2 del 2022**, che aveva stabilito la sottoposizione dei suddetti territori al regime giuridico degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e la loro sottrazione al regime della ZFA.

Si contesta, pertanto, che il TAR Veneto avrebbe fatto un **uso abnorme del potere giurisdizionale**, in violazione del principio della soggezione del giudice alla legge **ex art 101 Cost., funzionalmente collegato alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalità di cui all'art. 134 Cost.** Inoltre, il ricorrente lamenta la **violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.**, avuto riguardo alla competenza legislativa residuale della Regione Veneto, in materia di caccia, e **dell'art. 121, secondo comma, Cost.**, che assegna al Consiglio regionale il compito di esercitare la potestà legislativa attribuita alla Regione.

Occorre evidenziare che le ordinanze cautelari in questione originano da ricorsi con cui le parti hanno impugnato, in primo luogo, il Piano faunistico-venatorio, approvato con la

legge n. 2 del 2022 della Regione Veneto e, con motivi aggiunti, gli atti amministrativi applicativi.

**Il tribunale amministrativo ha deciso di sollevare – con distinta ordinanza – questione di legittimità costituzionale della legge regionale in questione e, nelle more, ritenendo sussistenti i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, ha disposto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati.**

La Corte costituzionale, in primo luogo, si sofferma sull'**ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti**.

In ossequio alla propria giurisprudenza consolidata, il giudice delle leggi afferma che il conflitto è generalmente inammissibile quando sono contestati ipotetici *errores in iudicando*, in quanto, altrimenti, il giudizio costituzionale si trasformerebbe in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere agli ordinari rimedi di impugnazione.

Tuttavia, nel caso in esame, è **contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale e non la modalità di esercizio della stessa, con conseguente ammissibilità del conflitto sollevato.**

Nel merito, **la Corte costituzionale ritiene non fondato il conflitto**, sostenendo che **il giudice amministrativo ha esercitato il potere cautelare in conformità con quanto previsto dal codice del processo amministrativo**. Pertanto, non ha violato l'art. 101, secondo comma, Cost., non ha invaso la competenza legislativa residuale riconosciuta alle regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost. né ha interferito con le attribuzioni del Consiglio regionale di cui all'art. 121, secondo comma, Cost.

Il giudice delle leggi osserva, infatti, che il tribunale amministrativo regionale ha adottato una misura cautelare sospensiva, nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 55 del codice del processo amministrativo, limitandosi a chiarire gli effetti necessariamente conseguenti a tale misura, ossia il mantenimento, nei territori interessati, delle speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine.

La misura cautelare risulta funzionale ad evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge regionale.

**Il TAR Veneto, pertanto, è intervenuto nei limiti del potere giurisdizionale, adottando una misura che non interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e che risulta strettamente funzionale a garantire l'effettività della tutela cautelare, esercitata tramite la sospensione degli atti amministrativi.**

*Eleonora Canale*